REV.02

Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna
CF.80153160371

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ E/O OPINAMENTO PARCELLE

art. 1
Competenza dell'Ordine Professionale

Il presente Regolamento si applica al procedimento per il rilascio di parere di congruità e/o opinamento sui corrispettivi per le prestazioni professionali eseguite da Chimici e da Fisici, in presenza di domanda presentata mediante la modulistica predisposta.
Il parere è rilasciato esclusivamente ad un Professionista Chimico e Fisico iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna.
Sono escluse ulteriori forme di assistenza giudiziale e stragiudiziale a carico dell'Ordine professionale (che si rendessero necessarie) oltre al parere richiesto.
Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti quali associazioni o società di professionisti, la domanda di rilascio del parere può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, purché le prestazioni siano state svolte da un Chimico oppure Fisico iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna.

art. 2
Commissione Opinamento

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.1, il Consiglio Direttivo dell'Ordine Professionale si avvale della Commissione Opinamento.
Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, reso in completa autonomia, ma non è vincolante .Pertanto può essere disatteso dal Consiglio Direttivo tramite atto deliberatorio.
La Commissione Opinamento, in merito a problemi di interpretazione di applicazione della normativa applicabile alla determinazione e al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali, può consultare altre professionalità, Commissioni di altri Ordini Territoriali o avvalersi del supporto della Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisici.

art. 3
Composizione della Commissione

La Commissione Opinamento è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, individuati tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine con criteri stabiliti dal medesimo e deliberati.

Il Responsabile del Procedimento è il Presidente dell'Ordine, che può delegare con atto formale un membro della Commissione ai fini dell'istruttoria e della presentazione in Consiglio Direttivo.
Può essere designato un membro della Commissione con incarichi di segreteria.
I membri della Commissione Opinamento restano in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla loro nomina.

art. 4
Violazioni deontologiche e di regolamenti professionali

Ove nella valutazione della documentazione depositata dal Richiedente, la Commissione rilevasse eventuali infrazioni ai principi del "Codice Deontologico" deliberato dalla FNCF, oppure il non rispetto del DPR 7 agosto 2012 n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" e della Legge n.3 del 11-01-218 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", informa immediatamente il Consiglio dell'Ordine e rigetta la richiesta di parere.

art. 5
Domanda di parere

Il Richiedente deve formulare domanda in carta libera al Presidente dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo scaricabile da sito Web.
La documentazione viene inviata alla Segreteria dell'Ordine , mediante le modalità sotto indicate, con indicazioni dei pagamenti inerenti i diritti di segreteria; il tutto verrà acquisito agli Atti, protocollato e conferito alla Commissione Opinamento Parcelle.
Modalità:

- PEC (documentazione formato PDF più firma digitale),
- Spedizione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Richieste di integrazioni e chiarimenti possono rendersi necessarie in ogni momento.

art. 6
Compiti e criteri di valutazione della Commissione

La Commissione esamina il Modulo di richiesta e la documentazione allegata, verificando il contenuto, la conformità, la completezza, il livello di qualità delle prestazioni.
La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità, tenuto conto della complessità della prestazione professionale, in conformità alla normativa vigente.

Sono oggetto di valutazione i seguenti documenti:

- copia del preventivo sottoscritto dalle parti;
- copia del contratto, lettera d'incarico sottoscritto dalle parti;
- autocertificazione in assenza di preventivo e/o contratto;
- copia della Determina dirigenziale d'incarico se affidato da Ente Pubblico;

- copia della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell'incarico;
- copia della relazione tecnica descrittiva svolta dal professionista e relativi certificati, rapporti prova analitici;
- copia parcelle professionali trasmesse al Committente e attestazioni di avvenuta consegna;
- documenti, in originale o in copia, che siano utili a comprovare la natura e l'entità delle prestazioni eseguite: copia del progetto, atti amministrativi, formazione svolta, elaborazioni grafiche ecc.

art.7
Termine della procedura di parere

La procedura si conclude entro 45 giorni, dalla protocollazione di avvenuto ricevimento della richiesta.
L'istruttoria della Commissione, con la proposta di parere di congruità firmata dal Responsabile del Procedimento, viene sottoposta all'ulteriore valutazione del Consiglio Direttivo, al quale spetta il parere definitivo entro i successivi 15 giorni.
Il Presidente dell'Ordine dà comunicazione al Richiedente dell'avvenuta emanazione del parere di congruità, mediante PEC oppure con Raccomandata A.R.
Al termine del procedimento la documentazione in originale verrà restituita, mentre la documentazione in copia sarà depositata nell' archivio dell' Ordine.

art.8
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con delibera del Consiglio Direttivo in data 12-02-2018.
Eventuali modifiche o integrazioni della Procedura e del Regolamento potranno essere adottate in qualsiasi momento con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, dandone opportuna comunicazione agli iscritti.

Bologna
01-01-2026
Rev.02